Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1960** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DELLA REGIONE SICILIANA NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1960

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 gennaio 1960, n. 1.
Modifiche alla legge 21 ottobre 1957, n. 58, concernente la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 dell'8 gennaio 1960*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'assegno mensile di cui all'art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto nella misura di L. 6000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.

Per essere ammessi a godere di questo assegno è necessario che il lavoratore abbia prestato la sua opera alle dipendenze di terzi e per un periodo di almeno otto anni. Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, è sostituito dal seguente: « L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano sufficienti mezzi propri di assistenza.

Art. 3.

Fanno parte della Commissione istituita con l'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58, due ispettori regionali designati dal Presidente della Regione, con funzioni di vice presidenti.

Per ciascuno dei componenti indicati nei numeri 4, 5 e 6 dello anzidetto art. 4 gli Assessori competenti designano, rispettivamente, un componente aggiunto.

L'Assessore nomina un segretario effettivo e un segretario supplente.

La Commissione decide con la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con almeno un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 al presidente ed ai vice presidenti della Commissione nonchè al direttore regionale della solidarietà sociale che ne è componente di diritto a norma dell'art. 4 della citata legge 21 ottobre 1957, n. 58, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza di L. 3000.

Per gli altri componenti è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 2000.

Analogo gettone di presenza di L. 2000 compete ai segretari.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è stanziata annualmente nel bilancio della Regione, la somma di lire 6 milioni che, per il corrente esercizio, sarà prelevata dal capitolo 38 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 gennaio 1960

MILAZZO

DE GRAZIA — BARONE

LEGGE 8 gennaio 1960, n. 2.
Provvedimenti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 dell'8 gennaio 1960*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ad integrazione dell'assistenza e dei ricoveri in favore degli orfani, dei minori, dei vecchi e degli inabili al lavoro, in stato di bisogno, cui provvede direttamente lo Stato, la Amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio in corso, a sostenere la spesa di L. 1.300.000.000, per le finalità ed i compiti considerati all'art. 1 della legge 27 dicembre 1958, n. 28.

Per gli esercizi successivi, la spesa sarà autorizzata con legge di bilancio.

Art. 2.

Alla spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo precedente, si fa fronte mediante l'assunzione di un prestito con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio cassa del bilancio della Regione della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

E' fatto divieto agli Istituti di ricovero di richiedere alle famiglie dei ricoverati con rette a carico della Regione, integrazioni finanziarie o di altro genere in aggiunta alle rette erogate dall'Amministrazione regionale.

Gli Istituti di ricovero che percepiranno integrazioni, da loro richieste, decadono dal diritto di percepire ulteriormente dall'Amministrazione regionale rette e contributi di ricovero.

I predetti Istituti di ricovero hanno l'obbligo di comunicare all'Assessorato all'Amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, ogni eventuale allontanamento dei ricoverati che superi la durata di giorni trenta.

Art. 4.

Le rette annualmente stabilite per le singole categorie con decreto dell'Assessore all'Amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, non possono essere elevate per singoli ricoverati.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 gennaio 1960

MILAZZO

DE GRAZIA

LEGGE 8 gennaio 1960, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *dell'8 gennaio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le operazioni tutte, di cui alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28, possono essere applicate anche ai prestiti agrari « in essere » nel periodo che va dal 1° gennaio 1959 al 30 giugno 1959.

Le domande previste dall'art. 7 della citata legge 28 ottobre 1959 n. 28, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 gennaio 1960

MILAZZO

GERMANÀ

LEGGE 8 gennaio 1960, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *dell'8 gennaio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 38 della rubrica « Bilancio ».

Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inseriti al predetto capitolo n. 38.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1959-60 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 42 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 7.

L'Assessore regionale per il bilancio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è autorizzato a contrarre, con gli Istituti di credito previsti dal citato art. 13 e con le modalità nello stesso indicate, prestiti per il complessivo importo di milioni 12.000 necessari per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, concernente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale, dalla legge regionale 25 agosto 1958, n. 25, concernente la costruzione di case per i pescatori, dalla legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, concernente provvidenze per l'industria zolfifera e parte degli oneri derivanti dalla legge regionale 13 aprile 1959, n. 14, concernente « Provvedimenti per la costruzione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania ».

Art. 8.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.555.600.000 che si iscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 123	L. 3.500.000
Cap. n. 126	» 25.000.000
Cap. n. 130	» 30.000.000

Capitolo	Importo
Cap. n. 131	L. 5.000.000
Cap. n. 132	» 10.000.000
Cap. n. 133	» 15.000.000
Cap. n. 134	» 20.000.000
Cap. n. 135	» 10.000.000
Cap. n. 399	» 10.000.000
Cap. n. 401	» 10.000.000
Cap. n. 403	» 20.000.000
Cap. n. 404	» 5.000.000
Cap. n. 464	» 100.000.000
Cap. n. 465	» 120.000.000
Cap. n. 513	» 5.100.000
Cap. n. 516	» 15.000.000
Cap. n. 517	» 3.000.000
Cap. n. 598	» 200.000.000
Cap. n. 603	» 40.000.000
Cap. n. 604	» 50.000.000
Cap. n. 619	» 50.000.000
Cap. n. 620	» 40.000.000
Cap. n. 621	» 10.000.000
Cap. n. 723	» 65.000.000
Cap. n. 724	» 5.000.000
Cap. n. 726	» 350.000.000
Cap. n. 728	» 50.000.000
Cap. n. 731	» 40.000.000
Cap. n. 793	» 8.000.000
Cap n. 794	» 100.000.000
Cap. n. 795	» 100.000.000
Cap. n. 796	» 20.000.000
Cap. n. 797	» 50.000.000
Cap. n. 798	» 10.000.000
Cap. n. 799	» 500.000
Cap. n. 800	» 500.000
Cap. n. 801	» 350.000.000
Cap. n. 805	» 20.000.000
Cap. n. 806	» 40.000.000
Cap. n. 807	» 100.000.000
Cap. n. 809	» 1.000.000
Cap. n. 810	» 1.000.000
Cap. n. 811	» 1.000.000
Cap. n. 812	» 10.000.000
Cap. n. 813	» 40.000.000
Cap n. 814	21.000.000
Cap. n. 815	» [illegible]
Cap. n. 816	» 300.000.000
Cap. n. 817	» 20.000.000
Cap. n. 818	» 100.000.000
Cap. n. 819	» 3.000.000
Cap. n. 822	» 28.000.000
Cap. n. 845	» 15.000.000
Cap. n. 846	» 150.000.000
Cap. n. 847	» 20.000.000
Cap. n. 850	» 25.000.000
Cap. n. 874	» 240.000.000
Cap. n. 875	» 100.000.000
Cap. n. 876	» 45.000.000
Cap. n. 880	» 250.000.000

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e per le finalità previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 105.000.000 che si inscrive al capitolo n. 606 (rubrica « Affari economici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 10.

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 750.000.000 che si inscrive al capitolo n. 622 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 11.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 38, e per le finalità della legge stessa e di quella 3 luglio 1950, n. 50, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 623 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 624 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 500.000.000 che si inscrive al capitolo n. 625 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 14.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 20.000.000 che si inscrive al capitolo n. 627 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 15.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 150.000.000 che si inscrive al capitolo n. 629 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 16.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5, concernente concessioni di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 80.000.000 che si inscrive al capitolo n. 630 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, concernente provvedimenti in favore della limonicoltura colpita dal malsecco, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 108.000.000 (rubrica « Agricoltura ») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Capitolo	Importo
Cap. n. 633	L. 50.000.000
Cap. n. 634	» 18.000.000
Cap. n. 635	» 20.000.000
Cap. n. 636	» 20.000.000

Art. 18.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente provvidenze per la manna, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 6.000.000 (rubrica « Agricoltura ») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Capitolo	Importo
Cap. n. 637	L. 1.000.000
Cap. n. 638	» 5.000.000

Art. 19.

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47, concernente provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 150.000.000 che si inscrive per L. 75.000.000 al capitolo n. 643 e per L. 75.000.000 al capitolo n. 644 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 14, n. 1, della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 che si inscrive al capitolo n. 644-*bis* (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 21.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 34.000.000 (rubrica « Agricoltura ») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 645	L. 2.000.000
Cap. n. 646	» 1.000.000
Cap. n. 647	» 8.000.000
Cap. n. 649	» 3.000.000
Cap. n. 652	» 20.000.000

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, relativa alla concessione di contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 65.000.000 che si inscrive al capitolo n. 668 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 23.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 240.000.000 che si inscrive per L. 200.000.000 al capitolo n. 669 e per L. 40.000.000 al capitolo n. 670 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1960, che si inscrive al capitolo n. 677 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 25.

E' autorizzata la spesa di L. 25.500.000, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1959-60, che si inscrive al capitolo n. 678 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a L. 18.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 5.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo e quanto a L. 2.500.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta.

Art. 26.

E' autorizzata la spesa di L. 668.180.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1959-60, che si inscrive al capitolo n. 713 (rubrica « Foreste, rimboschimenti ed economia montana ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 27.

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale predetto, la spesa di L. 940.000.000 che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Igiene e sanità »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 720	L. 700.000.000
Cap. n. 721	» 100.000.000
Cap. n. 722	» 140.000.000

Art. 28.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, concernente la liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere, è autorizzata la spesa di L. 750.000.000 che si inscrive al capitolo n. 725 (rubrica « Igiene e sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 29.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, concernente la concessione di contributi per il miglioramento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-1960 la spesa di L. 200.000.000 che si attribuisce quanto a L. 50.000.000 e quanto a L. 150.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge predetta (capitoli nn. 733 e 734 della rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 30.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 37, concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 777 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 31.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo stesso è fissato, per l'anno finanziario 1959-60, in L. 1.000.000.000 che si attribuisce al capitolo n. 802 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), da destinare:

a) quanto a L. 40.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 120.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25 per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al Demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 840.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale.

Art. 32.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, è autorizzata per l'anno finanziario 1959-60, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale medesima, la spesa di lire 1.850.000.000 che si inscrive al capitolo n. 803 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 33.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 700.000.000, che si inscrive al capitolo n. 808 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta pre-

sentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare lo ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 34.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa all'ordinamento della scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 1.202.500.000 (rubrica « Pubblica istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 495	L. 950.000.000
Cap. n. 496	» 11.000.000
Cap. n. 498	» 500.000
Cap. n. 499	» 3.000.000
Cap. n. 500	» 4.000.000
Cap. n. 501	» 200.000
Cap. n. 502	» 800.000
Cap. n. 503	» 10.000.000
Cap. n. 504	» 40.000.000
Cap. n. 505	» 3.000.000
Cap. n. 827	» 100.000.000
Cap. n. 828	» 80.000.000

Art. 35.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno finanziario 1959-60, è fissato in L. 9.000.000 che si inscrive al capitolo n. 832 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 36.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nell'utilizzare la somma inscritta al capitolo n. 836 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 37.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, art. 3, lettera *c*) per la parte concernente il funzionamento di colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 842 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 38.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51, concernente l'istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 40.000.000 che si inscrive al capitolo n. 582 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 39.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 40.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 41.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 42.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 43.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 44.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei templi di Agrigento per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 45.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 46.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, di quelle di Acireale e di Agrigento e di quella turistico alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 47.

Per le finalità della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7, è autorizzata per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 30.000.000 che si inscrive al capitolo 865 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 48.

I residui risultanti al 1° luglio 1959 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1959-1960, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 49.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive	
Entrata	L. 73.701.635.000
Spesa	» 85.701.635.000
Differenza . . .	— L. 12.000.000.000
Movimento di capitali	
Entrata	L. 12.000.000.000
Spesa	» —
Differenza . . .	+ L. 12.000.000.000
Partite di giro	
Entrata	L. 46.179.050.000
Spesa	» 46.179.050.000
Differenza . . .	L. —
Riassunto generale	
Entrata	L. 131.880.685.000
Spesa	» 131.880.685.000
Differenza . . .	L. —

Art. 50.

Le norme riguardanti l'accantonamento dell'aliquota dell'1 % sull'ammontare degli stanziamenti relativi a lavori, riservata alle Amministrazioni centrali della Regione per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere e per altri eventuali scopi inerenti alle opere stesse sono abrogate.

A decorrere dall'anno finanziario 1959-60, alle spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, sia afferenti al bilancio regionale, sia afferenti al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, si provvede con gli stanziamenti all'uopo inscritti nella parte straordinaria del bilancio regionale. La utilizzazione di tali stanziamenti sarà effettuata solo dopo che saranno esaurite le disponibilità residue derivanti dagli accantonamenti eseguiti in applicazione delle precedenti norme.

Restano in vigore le norme che autorizzano l'inclusione nei progetti di una aliquota non superiore all'1 % riservata agli Uffici tecnici degli enti locali, dotati di adeguata attrezzatura tecnica, incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori.

Art. 51.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1959.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 gennaio 1960

MILAZZO

(*Omissis*).

DECRETO PRESIDENZIALE 10 dicembre 1959, n. 8.

Modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1957, n. 2, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, approvato con decreto presidenziale 29 maggio 1959, n. 2.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 1960*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 29 maggio 1959, n. 2, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1957, n. 2, in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata la necessità di modificare gli articoli 4 e 5 del predetto regolamento al fine di consentire una migliore attuazione della citata legge 23 gennaio 1957, n. 2;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale;

Decreta:

Gli articoli 4 e 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1957, n. 2, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, approvato con decreto presidenziale 29 maggio 1959, n. 2, sono modificati come segue:

Art. 4. — « Le liste di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1957, n. 2, sono compilate e tenute aggiornate a cura degli organi indicati nell'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, i quali, ogni due mesi, provvedono a depositarne copia presso la segreteria del Comune.

Dell'avvenuto deposito si dà notizia a mezzo di apposito avviso affisso nei locali degli Uffici di collocamento e all'albo pretorio del Comune ».

Art. 5. — « Le liste devono riportare i primi cento nominativi compresi nella graduatoria per i Comuni capoluogo di provincia o sede di sezione staccata dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione o i primi 50 nominativi per tutti gli altri Comuni.

In caso di avviamento di tutti i 100 o 50 nominativi, il collocatore provvederà a depositare e pubblicare una nuova lista contenente gli altri 100 o 50 nominativi che seguono in graduatoria.

In calce alle liste pubblicate e depositate il collocatore dovrà apportare la seguente annotazione: « tutti gli altri nominativi non compresi nella presente lista seguono secondo la graduatoria ricavabile dagli schedari dell'Ufficio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 10 dicembre 1959

MILAZZO

GERMANÀ

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 16 gennaio 1960. Registro n. 1, foglio n. 70.

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 1959, n. 9.

Regolamento per l'attuazione della legge 29 luglio 1957, n. 47, istitutiva del « Centro regionale di profilassi visiva ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 1960*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 47;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 1959;

Su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro di profilassi visiva, istituito con la legge 29 luglio 1957, n. 47, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, ha tre sezioni funzionanti presso le sedi universitarie dell'Isola.

Direttori delle sezioni sono i direttori delle rispettive cliniche oculistiche.

Art. 2.

La competenza territoriale delle sezioni è stabilita come segue:

Sezione di Catania: province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna.

Sezione di Messina: provincia di Messina.

Sezione di Palermo: province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Centro segna le direttive di un'azione organica e spedita per l'accertamento delle ametropie ed ambliopie e stabilisce le opportune misure per la profilassi e la terapia (correzione delle ametropie, esercitazioni ortottiche, operazioni di strabismo, ecc.).

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono espletate da un funzionario del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità con qualifica non inferiore a capo-sezione.

Art. 4.

Il segretario del Consiglio di amministrazione dirige l'ufficio di segreteria del Centro, al quale spetta mantenere il collegamento con le sezioni ed elaborare i dati statistici inerenti all'attività del Centro stesso.

Egli esercita altresì funzioni ispettive nel settore amministrativo delle attività delle sezioni.

Il Consiglio di amministrazione può incaricare di volta in volta uno dei suoi componenti per l'espletamento di funzioni ispettive.

Art. 5.

Il personale di ciascuna sezione è composto:

a) del direttore della clinica oculistica, in qualità di direttore della sezione;

b) di un medico specializzato in oculistica, in qualità di assistente;

c) di un'assistente sanitaria visitatrice, in qualità di optometrista.

Ogni sezione si avvale di una unità di personale ausiliario.

Art. 6.

Nelle convenzioni che l'Assessore per l'igiene e la sanità è autorizzato a stipulare per la istituzione delle sezioni con le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina, ed eventualmente con gli ospedali attrezzati allo scopo, aventi sede in tali città, l'onere per l'indennità al personale sanitario deve essere contenuto nei seguenti limiti:

indennità per i direttori delle sezioni: pari alla retribuzione corrispondente al coefficiente 271 stabilito per il personale statale;

indennità per gli assistenti: pari alla retribuzione corrispondente al coefficiente 202 stabilito per il personale statale.

Per le optometriste e per il personale ausiliario le convenzioni possono porre a carico dell'Amministrazione del Centro il relativo onere sostenuto dalle Amministrazioni alle quali tale personale appartiene.

Art. 7.

E' fatto obbligo ai medici del Centro, che eseguono le visite, di compilare per ciascun ragazzo (emmetrope od ametrope, ambliope o strabico) una scheda divisa in tre esemplari, di cui uno viene consegnato all'interessato, uno è inviato al Centro regionale ed uno alla sezione da cui il medico dipende.

L'accertamento delle ametropie deve essere fatto previa atropinizzazione.

Gli ametropi, gli strabici e gli ambliopici, sono inviati col consenso del genitore esercente la patria potestà o di chi ne fa le veci, alla più vicina sezione, che provvede alla correzione ottica, ortottica, pleottica e chirurgica, a seconda del caso clinico.

Nel caso in cui il ragazzo risieda in un Comune dal quale non sia agevole accedere alla più vicina sezione, si può disporre il ricovero in clinica oculistica od ospedale convenzionato.

Art. 8.

Per i medici che procedono alla misurazione del visus nelle scuole e nelle collettività infantili in genere, il Consiglio di amministrazione del Centro stabilisce una indennità di trasferta giornaliera o un premio di rendimento.

Art. 9.

Il Centro provvede alla integrazione delle speciali attrezzature e del materiale delle sezioni.

Art. 10.

Il Centro può provvedere, ove occorra, a proprie spese, al perfezionamento del personale sanitario ausiliario nella speciale materia attinente all'attività che è chiamato a svolgere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 7 marzo 1959

MILAZZO

ROMANO BATTAGLIA — D'ANTONI — BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 16 gennaio 1960. Registro n. 1, foglio n. 69.

LEGGE 21 febbraio 1960, n. 5.

Provvedimenti per la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 3 marzo* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Comitato siciliano per la celebrazione in Sicilia del centenario dell'Unità d'Italia, costituito con il decreto presidenziale n. 10668 del 22 ottobre 1959, è incaricato di:

a) predisporre ed organizzare la partecipazione ufficiale della Sicilia alla mostra delle Regioni italiane e alla esposizione internazionale del lavoro che avranno luogo a Torino nell'anno 1961 ed, eventualmente, ad altre manifestazioni di carattere nazionale nel quadro delle celebrazioni del primo centenario dell'Unità d'Italia;

b) promuovere ed attuare un piano di manifestazioni e di attività scientifiche, culturali, artistiche e divulgative per la celebrazione del centenario, da realizzare in Sicilia;

c) studiare e proporre, servendosi di tecnici di provata capacità, opere per il restauro e la valorizzazione delle zone, dei monumenti e degli immobili che ricordano la storica impresa dei Mille;

d) indire un concorso nazionale per un monumento ai « Picciotti » scegliendo la zona idonea e attuando l'opera.

Per l'espletamento dei compiti di cui sopra il Comitato è autorizzato a prendere contatti e a concludere accordi con il Comitato o l'Ente incaricato dal Governo nazionale della organizzazione delle celebrazioni del centenario e con ogni altra organizzazione in Sicilia e sul piano nazionale.

Art. 2.

La durata del Comitato, nominato con il decreto presidenziale 22 ottobre 1959, n. 10668, è limitata al compimento definitivo delle attività e del programma indicati nell'articolo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 1961.

Il Presidente della Regione stabilirà, previa delibera della Giunta, le modalità per il funzionamento del Comitato.

Su proposta del presidente del Comitato, il Presidente della Regione nominerà, con proprio decreto, il segretario generale del Comitato delle celebrazioni del centenario che sarà scelto tra il personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1 il presidente del Comitato è autorizzato ad effettuare e a disporre missioni e spese anche fuori della Sicilia entro il limite massimo di L. 5.000.000.

Per le missioni di cui al precedente comma spetta:

a) al presidente del Comitato e ai componenti che rivestono la qualifica di deputato regionale, il trattamento economico stabilito con l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1947, n. 19;

b) ai componenti del Comitato, estranei alle Amministrazioni dello Stato, della Regione e di Enti pubblici, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il coefficiente 670 di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

c) ai componenti del Comitato appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione e di Enti pubblici, e al personale addetto alle celebrazioni, il trattamento previsto dalle norme vigenti per la qualifica da ciascuno di essi rivestita presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti è autorizzato il distacco o comando presso il Comitato di cui all'art. 1, per un periodo massimo corrispondente alla durata del Comitato stesso, di personale appartenente ai ruoli organici o ai ruoli speciali transitori della Presidenza e delle Amministrazioni regionali, anche periferiche e di altre Amministrazioni pubbliche per un numero non superiore a 12 unità.

Al comando o distacco si provvede con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore preposto al ramo di amministrazione dal quale dipende il personale.

Le competenze fondamentali ed accessorie continuano ad essere corrisposte dall'Amministrazione di appartenenza.

Il personale distaccato o comandato può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario nei limiti di 90 ore mensili.

Art. 5.

Il presidente del Comitato è autorizzato a conferire incarichi per studio o prestazioni ad estranei all'Amministrazione in possesso dei requisiti indicati nell'art. 380 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1, lettere *c*) e *d*), il Comitato si avvarrà dell'opera dei competenti organi della Regione secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 7.

In aggiunta alle spese che saranno disposte dallo Stato e per gli oneri di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 nell'esercizio 1959-60.

All'amministrazione dei fondi si provvede mediante gestione speciale ai sensi dell'art. 2 lettera *c*) e degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.

Art. 8.

Sul fondo di cui al precedente articolo graveranno anche le spese disposte dal Comitato sin dal giorno della sua costituzione.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si farà fronte con le disponibilità del capitolo 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 febbraio 1960

MILAZZO

DECRETO PRESIDENZIALE 1° dicembre 1959, n. **10**.

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile 1955, n. 33, concernente la istituzione in Catania di una Scuola magistrale ortofrenica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 10 del 12 marzo 1960*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto la Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 6 della legge 4 aprile 1955, n. 33;

Considerato che occorre emanare il regolamento di esecuzione della legge predetta, previsto nel citato art. 6;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Visto il proprio decreto n. 289/A del 20 agosto 1959, col quale è stata riservata al Presidente della Regione la trattazione degli affari del bilancio;

Su proposta dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania ha lo scopo di preparare insegnanti specializzati nella istruzione, educazione ed assistenza di fanciulli anormali.

Il corso di detta scuola è biennale.

Art. 2.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 19, la vigilanza sulla scuola è affidata al Provveditore agli studi di Catania che cura, altresì, nei limiti della propria competenza territoriale e sentito, ove del caso, l'Assessorato della pubblica istruzione, i rapporti che potranno intercorrere tra la istituzione regionale e gli insegnanti delle scuola elementari di Stato.

Art. 3.

Le materie di insegnamento per ciascun anno del corso sono le seguenti:

1° anno:

1) Psicologia;

2) Fisiologia del sistema nervoso, degli organi di senso, degli apparecchi riguardanti la motilità, anatomia umana;

3) Neuro psichiatria infantile (1° corso);

4) Pedagogia generale (1° corso);

5) Pedagogia e didattica applicata (1° corso);

6) Pediatria ed auxologia.

2° anno:

1) Psicologia dinamica dell'età evolutiva;

2) Neuro psichiatria infantile (2° corso);

3) Pedagogia (2° corso);

4) Cartella biografica;

5) Pedagogia e didattica applicata (2° corso);

6) Legislazione pertinente al particolare tipo di scuola;

7) Igiene.

Sono discipline fondamentali le seguenti: neuro-psichiatria infantile, pediatria, psicologia, legislazione pertinente al particolare tipo di scuola, pedagogia e didattica applicata.

Art. 4.

Al termine di ciascun anno di corso hanno luogo due sessioni di esami, una estiva ed una autunnale.

Art. 5.

Non può accedere al secondo anno di corso chi non abbia, a seguito di regolare frequenza, superato gli esami delle materie fondamentali del 1° corso.

Art. 6.

Ultimato il secondo anno di frequenza e sempre che siano stati superati gli esami di tutte le materie, a seguito di apposita prova, si consegue un diploma che è titolo di preferenza per l'insegnamento nelle classi differenziali per anormali nei riguardi dello sviluppo psichico.

Detta prova consiste nella discussione di fronte al Collegio dei docenti, che giudicherà in merito, di un lavoro teorico-pratico, precedentemente assegnato, che abbia attinenza alla attività psicopedagogica svolta, possibilmente con riferimento ad un soggetto di particolare interesse, facente parte di una classe differenziale.

Art. 7.

Presso la scuola possono essere organizzati, su proposta del direttore, sentito il Consiglio direttivo e previa delibera del Consiglio di amministrazione, liberi corsi e cicli di conferenze.

Possono essere anche organizzati corsi e lavori pratici riguardanti la psicologia applicata all'infanzia inadatta, la pedagogia speciale, la psicotecnica, i lavori manuali, i mezzi didattici ausiliari, la musica, la danza ritmica, i giuochi speciali, il disegno e la scultura.

Art. 8.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione magistrale; l'ammissione, però, avviene per pubblico concorso e nel limite dei posti di anno in anno stabiliti dal Consiglio di amministrazione della scuola.

Art. 9.

La scuola è retta da un direttore il quale può, ove ritenuto necessario nominare un vice direttore, affidandone le funzioni ad uno dei docenti.

L'incarico di vice direttore non è retribuito.

Art. 10.

Spetta al direttore della scuola:

a) curare il funzionamento e la disciplina della scuola, dei corsi e dei seminari, e coordinarne l'attività;

b) sollecitare tutte quelle iniziative che possono agevolare il rendimento della scuola;

c) convocare il Consiglio direttivo per quanto ha attinenza ai programmi del corso ed allo svolgimento dei medesimi.

Art. 11.

Il direttore della scuola è nominato tra i docenti universitari, mediante concorso per titoli da bandirsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione. Con lo stesso decreto assessoriale è nominata la Commissione per l'esame dei titoli e per la formazione della graduatoria.

Al direttore della scuola si applicano le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico dei presidi di istituti di istruzione media di 2° grado.

Art. 12.

L'incarico ai docenti per l'insegnamento delle varie discipline è conferito per un biennio dall'Assessore per la pubblica istruzione, che sceglie su una terna costituita da specialisti in possesso di diploma di laurea e, possibilmente, docenti universitari.

La terna è proposta dal Consiglio direttivo della scuola. Ogni docente non può avere più di due incarichi.

Art. 13.

La scuola ha un Consiglio direttivo che cura la elaborazione dei programmi e il controllo dello svolgimento dei medesimi.

I docenti, all'inizio di ogni anno accademico, sono tenuti, ciascuno per la propria materia, a presentare sia l'orario delle lezioni e delle esercitazioni, sia il programma preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.

Detto Consiglio direttivo è costituito dagli insegnanti delle discipline fondamentali.

Art. 14.

Le spese per il funzionamento della scuola sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato della pubblica istruzione.

Enti e privati, tuttavia, possono concorrere alle spese di funzionamento con contributi aventi carattere annuale o continuativo.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è costituito di un presidente, e di due docenti nominati dall'Assessore per la pubblica istruzione, del direttore della scuola e del segretario economo.

Art. 16.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della scuola; ha, inoltre, facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto a particolari bisogni della scuola o a nuove esigenze didattiche o amministrative appalesatesi ed esercita ogni altra funzione secondo le direttive dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione possono essere affidate ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, ogni qual volta se ne manifesti la necessità o se ne ravvisi l'opportunità, in seguito ad accertate gravi irregolarità o deficienze tecnico amministrative o, comunque, nel caso di cattivo o irregolare funzionamento dell'organo.

Il commissario straordinario può durare in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 17.

Un segretario economo cura l'andamento finanziario della scuola ed esplica servizio di cassa. Il segretario economo deve essere fornito di diploma di ragioniere o di laurea in scienze economiche e commerciali.

La scuola ha anche un applicato di segreteria.

Al segretario economo e all'applicato di segreteria si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del corrispondente personale delle Università.

Il segretario economo provvede alle minute spese su apposite anticipazioni, la cui misura è fissata nel limite massimo di L. 50.000.

L'anticipazione viene reintegrata, al momento del bisogno, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il bilancio preventivo, con gli allegati prescritti, è esecutivo dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

L'accreditamento dei fondi necessari per il funzionamento della scuola è subordinato all'avvenuta approvazione del bilancio medesimo.

Il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assessorato della pubblica istruzione tutte le deliberazioni di spese, nonchè quelle riguardanti eventuali variazioni di bilancio, per storni o impinguamenti di fondi nei vari capitoli.

Art. 19.

I bilanci della scuola, nonchè tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmessi all'Assessorato della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi di Catania che appone il proprio visto.

Il conto consuntivo, regolarmente compilato in duplice copia, con tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato della pubblica istruzione.

La trasmissione degli atti di cui al presente articolo ha luogo entro tre giorni dalla adozione.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il mese di marzo e quello consuntivo entro il mese di ottobre.

L'esercizio finanziario della scuola comincia col 1° luglio di ogni anno ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

La scelta dell'istituto di credito di diritto pubblico al quale si intende affidare il servizio di cassa o custodia di valori spetta al Consiglio di amministrazione.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordini di pagamento controfirmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal segretario economo.

Art. 21.

Il trattamento economico dei docenti è riferito a quello praticato nelle Università al personale avente corrispondente posizione giuridica. Nel caso in cui i docenti fossero già titolari o incaricati in una Facoltà universitaria, o dipendenti di Amministrazioni statali o regionali, si applicano le norme vigenti nella specie per gli incarichi universitari.

I docenti incaricati per un numero di ore inferiore alle sei settimanali sono retribuiti in ragione di 1/6 dell'intero trattamento economico per ogni ora di insegnamento prestato.

Art. 22.

Le ore settimanali di insegnamento per ciascun corso risultano dall'allegata tabella *A*.

Fermo restando il numero complessivo delle ore previste per ogni insegnamento, su proposta dei singoli docenti e previa approvazione del Consiglio direttivo si potrà tuttavia provvedere ad una diversa distribuzione oraria ritenuta più idonea ai fini didattici.

Art. 23.

Il personale di servizio è nominato in ragione di due unità fino a 150 iscritti, aumentabile di uno in caso di eccedenza a detto numero e per ogni successivo contingente di cento unità.

Per l'assunzione ed il trattamento economico si applicano le norme che disciplinano il personale di servizio delle Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 1° dicembre 1959

MILAZZO

CALTABIANO

ALLEGATO A

TABELLA ORARIA SETTIMANALE

	1° anno	2° anno
1. Psicologia generale	2	
2. Fisiologia del sistema nervoso degli organi di senso, ecc.	4	
3. Neuropsichiatria infantile	4	2
4. Pedagogia generale	2	2
5. Pedagogia e didattica applicata	4	2
6. Pediatria ed auxologia	4	
7. Psicologia dinamica dell'età evolutiva		4
8. Cartella biografica		2
9. Legislazione pertinente al particolare tipo di scuola		2
10. Igiene		2

MILAZZO

CALTABIANO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 6 febbraio 1960. Registro n. 1, foglio n. 71

DECRETO PRESIDENZIALE 30 marzo 1959, n. 11.

Modifica all'art. 3 del regolamento 9 aprile 1956, n. 1, per l'attuazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 11 del 22 marzo* 1960)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge 28 gennaio 1955, n. 3, ed il regolamento per la sua attuazione, emanato con decreto 9 aprile 1956, n. 1;

Considerato che, in base all'art. 3, n. 2, del citato regolamento, i preventivi di spesa devono essere muniti del visto dell'Ufficio del genio civile e dell'Ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale, ai fini della congruità dei prezzi;

Ritenuta l'opportunità di evitare la duplicazione di controlli derivante dall'intervento dei due suddetti Uffici tecnici;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa che si ritiene di dover disattendere per quanto concerne la scelta dell'Ufficio tecnico cui attribuire il controllo dei preventivi di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per il turismo e d'intesa con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il terzo capoverso dell'art. 3, n. 2, del regolamento 9 aprile 1956, n. 1, per l'attuazione della legge 28 gennaio 1955, n. 3, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche, è modificato come segue:

« I preventivi di spesa devono essere muniti del visto dell'Ufficio del Genio civile ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 marzo 1959

MILAZZO

MARULLO — BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 4 marzo 1960. Registro n. 1, foglio n. 84

LEGGE 1° aprile 1960, n. 6.

Norme integrative della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, recante provvidenze per l'industria zolfifera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 2 aprile* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A parziale modifica di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1959, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, in unica soluzione, al fondo di rotazione per le industrie zolfifere le quote ricadenti negli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66, contraendo, all'uopo un prestito di lire 9 miliardi con uno degli Istituti di credito convenzionati per il servizio di cassa della Regione.

Il rimborso della somma sarà effettuato in sei rate annuali consecutive, di uguale importo, a decorrere dall'esercizio 1960-61.

Art. 2.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione ed intrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

LEGGE 1° aprile 1960, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 1959, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 3.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 13 del 2 aprile* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le domande per la ratizzazione dei prestiti agrari di cui alla legge 28 ottobre 1959, n. 28, modificata con la legge regionale 8 gennaio 1960, n. 3, debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di scadenza per i prestiti in corso ed entro il 30 aprile 1960 per quelli già scaduti.

La legge 28 ottobre 1959, n. 28 e la legge 8 febbraio 1960, n. 3, nonchè la presente legge, si applicano anche ai prestiti di esercizio scaduti dopo il 31 dicembre 1959 o che andranno a scadere entro il 30 giugno 1960.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1959, n. 28 ed il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 3, sono abrogati.

Art. 2.

I benefici previsti dall'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28, sono prorogati fino al 31 dicembre 1963.

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvederà annualmente con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

LEGGE 4 aprile 1960, n. 8.
Assegnazione dei terreni dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 9 aprile 1960*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ERAS deve sottoporre all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura, per ciascuna delle sue aziende, un piano di lottizzazione dei terreni comunque utilizzati o utilizzabili per la coltura agraria o per attività silvopastorali. Il piano sarà compilato con i criteri di cui agli articoli seguenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai terreni che comunque perverranno al patrimonio dell'ERAS. In tal caso il termine di tre mesi decorre dal momento dell'acquisizione definitiva del diritto di proprietà da parte dell'ERAS.

Art. 2.

L'estensione di ogni lotto deve essere idonea alla formazione della piccola proprietà contadina.

La determinazione dei requisiti previsti dall'art. 1, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modifiche, è devoluta all'Ispettorato regionale dell'agricoltura.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste può autorizzare che la estensione massima dei lotti prevista dal primo comma venga superata quando trattasi di terreni la cui utilizzazione può essere soltanto destinata a pascolo o a coltivazioni connessse con l'ordinamento pastorizio.

Art. 3.

Gli assegnatari sono equiparati ai fini degli obblighi di trasformazione e dell'assistenza ai beneficiari della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Gli atti di trasferimento di ciascun lotto al rispettivo acquirente devono essere stipulati entro l'annata agraria in corso.

Art. 5.

Il prezzo di trasferimento dei terreni è determinato a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni.

Il piano di lottizzazione terrà conto delle migliorie esistenti soltanto ai fini della determinazione dell'estensione dei singoli lotti.

Art. 6.

Qualora gli assegnatari non disponessero in tutto o in parte della somma occorrente, l'ERAS li assisterà gratuitamente, a loro richiesta, affinchè possano stipulare un atto di mutuo usufruendo delle facilitazioni previste dalle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina.

A tal fine coloro che si rendono acquirenti di terreni dell'ERAS sono parificati ai sensi della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, agli estromessi in dipendenza dell'applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 7.

Ai trasferimenti previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia.

Art. 8.

Hanno titolo preferenziale per l'assegnazione dei lotti i coloni e loro figli che in atto li coltivano. I contratti di colonia migliorataria in corso al momento della stipula del contratto di compravendita, sono risoluti di diritto dalla stessa data.

Qualora l'assegnatario del lotto non sia lo stesso colono, le eventuali calorie saranno valutate e saranno rimborsate al colono stesso, ponendole a carico dell'acquirente.

Il colono che compra ha diritto di trattenere gli animali tenuti a soccida, e di pagarne il 50 % del prezzo in cinque rate annuali uguali, senza interessi. Eguale ratizzazione gli sarà praticata per le scorte morte e per gli attrezzi.

Art. 9.

Qualora, dopo le assegnazioni previste dall'articolo precedente, residuino ancora dei lotti, questi saranno sorteggiati tra i lavoratori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

I lavoratori agricoli che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e non siano inclusi negli elenchi di cui al citato art. 39 possono farne domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla apposita Commissione.

Art. 10.

Il termine e le modalità per l'assegnazione dei lotti saranno resi noti con pubblici avvisi da affiggersi a cura dell'ERAS nei Comuni in cui ricadono le aziende e, occorrendo, nei Comuni viciniori, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Gli assegnatari dei lotti hanno diritto, ove si costituiscano in cooperativa, ad acquistare dall'ERAS i fabbricati aziendali, i terreni destinati a bevai e comunque ad usi collettivi e le attrezzature esistenti, utili ai fini aziendali.

A detti trasferimenti si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti nella presente legge per il trasferimento dei lotti e ogni agevolazione prevista dalle leggi in vigore.

Tale diritto di preferenza può essere esercitato dalla cooperativa entro cinque anni dalla data di trasferimento dei lotti.

Art. 12.

L'ERAS può trattenere in proprietà in ciascuna azienda appezzamenti di terreno a scopo di istruzione professionale agricola o di sperimentazione agraria o zootecnica. Le aree riservate a tale utilizzazione non potranno superare la estensione di un lotto per ciascuna azienda e saranno indicate e delimitate in seno al piano di lottizzazione di cui all'art. 1 e la loro estensione e destinazione ai fini suindicati è soggetta all'approvazione dell'Assessore in sede di approvazione del piano di lottizzazione.

Art. 13.

In deroga a quanto stabilito nell'art. 1, per l'azienda Mangalavite e Botti, sita in territorio di Longi, l'ERAS, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporrà, con la collaborazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, un piano di miglioramento e di utilizzazione a carattere silvo-pastorale, da sottoporre all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

I terreni per i quali il piano prevede sistemazioni idraulico-forestali saranno dall'ERAS ceduti per un decennio all'Amministrazione forestale, ai sensi del capo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive aggiunte e modificazioni.

I terreni destinati a pascolo secondo il piano di cui al primo comma saranno ceduti in locazione agli allevatori coltivatori diretti e pastori della zona associati in una cooperativa la cui costituzione sarà promossa dall'ERAS.

Art. 14.

I lotti devono essere trasferiti ai compratori liberi da pesi ed ipoteche.

Art. 15.

Agli atti compiuti in esecuzione della presente legge si applicano le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 16.

Le somme versate all'ERAS a partire dall'annata agraria 1958-59 dagli ex coloni divenuti assegnatari saranno considerate a scomputo delle prime rate del prezzo del lotto determinato ai sensi dell'art. 5.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

LEGGE 4 aprile 1960, n. 9.

Indennità di carica agli amministratori dei Comuni e delle Provincie regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 9 aprile* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

Art. 1.

Le norme della legge nazionale n. 208 dell'11 marzo 1958 « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » si applicano agli amministratori dei Comuni e delle Provincie regionali ferme restando, se più favorevoli, le disposizioni contenute nella legge regionale 9 ottobre 1954, n. 36, eccezion fatta del disposto dell'art. 5 che è sostituito come segue:

« La spesa relativa alla corresponsione delle indennità di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali che consentano le suddette indennità, entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3 sono soggette al solo controllo di legittimità delle Commissioni provinciali di controllo istituite col decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 9 ottobre 1954, n. 36, restano in vigore in quanto compatibili con quelle della legge nazionale n. 208 dell'11 marzo 1958.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI

LEGGE 4 aprile 1960, n. 10.

Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle scuole sussidiarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 9 aprile* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 6 della legge 23 settembre 1947, n. 13 è così modificato:

« Al maestro di scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quinti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale.

Dopo il quinto anno di servizio, l'indennità mensile di cui al comma primo, viene elevata ai quattro quinti dello stipendio base e delle altre indennità.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente all'entrata in vigore della presente legge va computato ai fini del godimento dei benefici previsti dai comma precedenti.

L'indennità di cui ai comma primo e secondo decorre dall'inizio delle lezioni e fino a tutto il mese di settembre seguente la chiusura dell'anno scolastico.

Al maestro viene inoltre corrisposto un premio fisso in ragione del numero degli alunni approvati per il passaggio dal primo al secondo anno di frequenza e nella prova per il conseguimento dei titoli di compimento elementare inferiore, nonchè in ragione del numero degli alunni promossi dalla scuola serale, di cui all'art. 3 della legge 23 settembre 1947, n. 13, che conseguono il certificato di compimento superiore ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1960-61.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 4 aprile 1960, n. 11.

Concessione all'Istituto di biochimica applicata della Facoltà di farmacia presso l'Università di Messina di un contributo per concorso alle spese per le attrezzature ed il funzionamento dell'impianto sperimentale per la coltura delle alghe.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 9 aprile* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di 20.000.000 all'Istituto di biochimica applicata dell'Università di Messina per l'impianto sperimentale di coltivazione delle alghe.

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1959-60 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 2.000.000 quale concorso alle spese di funzionamento e di potenziamento dell'Istituto stesso e dell'impianto sperimentale per la coltura della alghe ad esso annesso.

Art. 3.

Alla spesa prevista dagli articoli 1 e 2 si farà fronte, per l'esercizio 1959-60, mediante prelievo dal cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi si provvederà alla spesa con la legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 4 aprile 1960 n. 12.

Istituzione di un posto di assistente alla cattedra di biochimica applicata della Facoltà di farmacia presso l'Università degli studi di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 9 aprile 1960*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Messina per la istituzione, con decorrenza dall'anno accademico 1959-60, di un posto di assistente presso la cattedra di biochimica applicata della Facoltà di farmacia della stessa Università.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.650.000 cui si farà fronte con apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

Art. 3.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicheranno — in quanto compatibili — le norme di cui alla legge regionale 22 giugno 1956, n. 35.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 aprile 1960 n. 1.

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 15 del 14 aprile 1960*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 7 della legge 9 marzo 1959, n. 3;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;
Considerato che non si ritiene di accogliere la modifica suggerita dal Consiglio di giustizia amministrativa per quanto attiene alla eliminazione di una delle due urne di cui deve essere dotato ogni ufficio elettorale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale;

Decreta:

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, vistato dall'Assessore proponente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 7 aprile 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI

Registrato alla Corte dei conti. - Ufficio controllo atti del Governo, addì 12 aprile 1960. Registro n. 1, foglio n. 103

Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana

CAPO PRIMO
NORME GENERALI

Art. 1.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; D. P. Rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 3).

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a diecimila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia, la Commissione provinciale di controllo, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Commissione provinciale di controllo è pubblicata all'albo pretorio.

Art. 2.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 12; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 3)

Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

CAPO SECONDO
ELETTORATO ATTIVO

Art. 3.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

CAPO TERZO
ELEGGIBILITA'

Art. 4.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con la indicazione della data e luogo di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione della elezione.

Art. 5.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 62; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5)

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul Comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonchè i loro amministratori;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali Amministrazioni provinciali.

Art. 6.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 15)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 7.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 16)

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nel territorio delle rispettive attuali Provincie.

CAPO QUARTO

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 8.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione.

Il prefetto comunica, inoltre, il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 9.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*ter* sub. art. 6)

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e le ore della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 10.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano, assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea regionale, e nonchè dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato

Art. 11.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con un manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Al nominati il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 12.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti locali;
4) ufficiali giudiziari.

Art. 13.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 14.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 15.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di L. 3000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di L. 2000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 16.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19)

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenene il bollo della sezione;
2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 27;
3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 25;
4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 11;
5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla Prefettura con indicazione sull'involucro esterno delle schede contenute;
6) le urne occorrenti per la votazione;
7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dellAssessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle *A*) e *B*), vistate dall'Assessore per gli enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli enti locali.

SEZIONE II *La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a diecimila abitanti*

Art. 17.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 4)

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di cinquemila abitanti, 30 nei Comuni con più di duemila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere, per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune, ne può presentarsi come candidato, in più di un Comune, qualora le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo;
3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente.

Art. 18.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d. l. 6 maggio 1948, n. 654)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, n. 2), dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata,

assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del Comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa.

Art. 19.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3), e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli articoli 8 e seguenti.

SEZIONE III - *La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti*

Art. 20.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 4)

Le liste dei candidati per ogni Comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei Comuni con più di cinquecentomila abitanti, da almeno 300 nei Comuni con più di centomila abitanti, da almeno 200 nei Comuni con più di quarantamila abitanti e da almeno 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiori a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Art. 21.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

Art. 22.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 23.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 24.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 32; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 3)

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni di popolazione superiore a diecimila abitanti o in due Comuni di cui uno di popolazione inferiore a tale cifra, qualora in tali Comuni le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo.

Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

CAPO QUINTO

VOTAZIONE

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 25.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 26.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 27.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 28.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 29.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 30.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. 18 maggio 1951, n. 239; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*ter* sub. art. 6).

Alle ore sei del primo giorno di elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 37.

Art. 32.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 9 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, di cui all'art. 31, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, destinata a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Con la scheda deve essere ristituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Art. 33.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 34.

(l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*bis sub* art. 6; l. r. 7 febbraio 1957, n. 16)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di

sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrato al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo e del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per numero 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alla sezione ospedaliera possono, tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati, è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte, e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 35.

(l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*ter sub* art. 6)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonchè la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è consentito ai rappresentanti di lista trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 36.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nonchè da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 37.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta sugellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

SEZIONE II - *Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a diecimila abitanti*

Art. 38.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 35)

Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta, o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due

Sono applicabili le disposizioni contenute nel successivo articolo in quanto compatibili.

SEZIONE III - *Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti*

Art. 39.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1, 35, 37 e 39; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4)

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 3 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere non è superiore a 40 e, rispettivamente, di 4, 5 e 6 per i Comuni in cui tale numero è di 50, 60 ed 80.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e il cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sano contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

CAPO SESTO

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 40.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56, ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli articoli 8 e seguenti.

Art. 41.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 42.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

SEZIONE II - *Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a diecimila abitanti.*

Art. 43.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 37.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 44.

(l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*quater sub* art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dello elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo e le firme richiesti dall'art. 31;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 45.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43)

Tutti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti si intendono eletti.

Il resto dei seggi assegnati al Comune è attribuito alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti, e qualora più liste, dopo la prima, ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi residui fra le medesime in parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Fra i candidati della lista o delle liste di cui al comma precedente si intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di preferenze, i più anziani.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste, rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i quattro quinti dei seggi da coprire, la elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del secondo comma dell'art. 56.

Art. 46.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni del consiglio comunale, a' termini dell'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato

dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 47.

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*quinquies sub* art. 6)

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli elettori, salvo le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 55.

Il segretario della prima sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

SEZIONE III - *Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.*

Art. 48.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 37.

Art. 49.

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*sexies sub* art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 50.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61: l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Art. 51

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66: l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 15 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

Art. 52.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 43-*septies sub* art. 6)

Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita della cifra aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve in base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 53.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51)

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 55.

Art. 54.

(T .U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

CAPO SETTIMO

CONVALIDA E SURROGAZIONI

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 55.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 52; d. P. R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alla sezione terza del presente capo.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Commissione provinciale di controllo.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art 56.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso o nella ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 45, la elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto con il presidente della Corte d'appello.

SEZIONE II — *Disposizioni particolari per i Comuni con popolazione sino a diecimila abitanti*

Art. 57.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11. art. 57)

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 6, rimane eletto quello incluso nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti, e, se si tratta di congiunti inclusi nella stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità il più anziano.

Nella ipotesi prevista dall'art. 1, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalle elezioni.

SEZIONE III — *Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti*

Art. 58.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 6, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta, e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dalla elezione e, nell'altro, è surrogato ai termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 59.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60)

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatasi anteriormente alla prima adunanza del Consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano.

CAPO OTTAVO

RICORSI

Art. 60.

(l. 23 marzo 1956, n. 136, art. 74-*sub* art. 43; d. p. rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale o dalla Commissione provinciale di controllo, ai sensi dell'art. 55, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, è di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo quarto della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

La esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello.

Art. 61.

(d. l. 6 maggio 1948, n. 654; l. 23 marzo 1956, n. 136, art. 75 *sub* art. 43)

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo.

Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 62.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 63)

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di giustizia amministrativa, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

CAPO NONO

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 63.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale e l'astensione, dà, offre o promette qualunque

utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 64.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

Art. 65.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Art. 66.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da L. 2000 a L. 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 67.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente testo unico; destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non abbia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 68.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 69.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 70.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 71.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.

Art. 72.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 73.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa

da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 74.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203; art. 90; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 75.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto e chiunque altro glielo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 76.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000.

Art. 77.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 78.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ordinata una inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 79.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203 art. 95; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto, *l'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale*

Vincenzo M. TRIMARCHI

TABELLA A
(scheda di votazione)

Visto, *l'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale*
Vincenzo M. TRIMARCHI

TABELLA B
(retro della scheda)

Visto, *l'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale*
Vincenzo M TRIMARCHI

LEGGE 12 maggio 1960, n. **13**.

Finanziamento per la istituzione di una Cattedra di tisiologia e di un posto di assistente alla medesima, presso l'Università di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 19 del 14 maggio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con l'Università degli studi di Catania una convenzione per l'istituzione di una Cattedra di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, con decorrenza dall'anno accademico 1959-60.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a stipulare altra convenzione con la medesima Università per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla Cattedra di cui al precedente articolo, con pari decorrenza.

Art. 3.

Le convenzioni avranno durata di anni venti.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a condizionare nel tempo la validità delle convenzioni al sorgere di istituzioni con finalità integrative nel campo dell'assistenza e della lotta antitubercolare.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di una somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti rispettivamente al titolare della Cattedra e all'assistente, a decorrere dalla data della loro rispettiva nomina.

La Regione assume, altresì, a proprio carico per tutta la durata della convenzione e della eventuale proroga, l'onere che, per i posti predetti, derivasse da miglioramenti economici a favore dei professori e degli assistenti delle Università degli studi della Repubblica, nonchè per il trattamento derivante da cessazione dal servizio.

Art. 5.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad iscrivere, mediante variazioni da apportare con proprio decreto, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione, prelevando le somme stesse, per l'esercizio finanziario in corso, dal capitolo 38 del bilancio regionale relativo a tale esercizio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1960.

p. *Il Presidente*: LANZA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 31 maggio 1960, n. **14**.

Provvedimenti a favore dell'Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici in Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 4 giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione « Assessorato alla pubblica istruzione » la concessione di un contributo annuale a favore dell'Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici in Palermo, di lire 12 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 e per la durata di anni cinque. La concessione è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

Art. 2.

E' altresì autorizzata, a favore dell'Istituto siciliano di studi Bizantini e Neoellenici quale concorso alle spese di funzionamento e alla integrazione del patrimonio librario e strumentale la concessione di un contributo straordinario per lo esercizio 1959-60 di lire 10 milioni.

Art. 3.

Gli stanziamenti previsti agli articoli 1 e 2 per le quote ricadenti nell'esercizio in corso saranno prelevate dal cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio medesimo.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 maggio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 31 maggio 1960, n. **15**.

Concessione di un assegno vitalizio alla signora Serio Francesca ved. Carnevale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 22 del 4 giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concesso alla signora Serio Francesca di Giuseppe vedova Carnevale un assegno vitalizio nella misura di L. 360.000 annue da corrispondersi mensilmente e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si provvederà per l'esercizio in corso, con le disponibilità del cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione del medesimo esercizio.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 maggio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI — LANZA

LEGGE 31 maggio 1960, n. 16.

Eventuale proroga del termine di salvaguardia del piano regolatore di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 4 *giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a prorogare, con suo decreto, ove occorra e per non più di mesi sei, il termine del 10 agosto 1960 fissato dal decreto assessoriale n. 16018 del 10 agosto 1958 in esecuzione della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, sempre che il piano regolatore di Palermo, definitivamente adottato dal Consiglio comunale e corredato da tutti gli allegati di rito, pervenga all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il 15 luglio 1960.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 maggio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CONIGLIO — LANZA

LEGGE 31 maggio 1960, n. 17.

Istituzione di un Centro sperimentale per l'industria del latte e derivati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 4 *giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche, è istituito un Centro sperimentale per l'industria del latte e dei derivati del latte con sede in Ragusa presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 2.

Per provvedere alle spese di impianto del Centro sperimentale di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa fino a lire otto milioni.

Al contributo ordinario annuo della Regione per le spese di funzionamento del Centro sarà provveduto con le disponibilità di cui all'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche, eventualmente incrementate con la legge del bilancio.

Art. 3.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, utilizzando lo stanziamento del cap. 38 dello stato di previsione dalla spesa per l'esercizio in corso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 maggio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

LEGGE 31 maggio 1960, n. 18.

Istituzione di due posti di assistente alle cattedre di storia della pedagogia e di storia della filosofia presso la Facoltà di magistero dell'Università degli studi di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 4 *giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Palermo per la istituzione — con decorrenza dall'anno accademico 1959-60 — di due posti di assistente di ruolo, uno presso la cattedra di storia della pedagogia e l'altro presso la cattedra di storia della filosofia della Facoltà di magistero.

Art. 2.

I due posti, fuori della quota stabilita nella convenzione istitutiva della Facoltà di magistero, vengono assegnati mediante pubblico concorso, secondo le vigenti disposizioni legislative.

Art. 3.

L'onere annuale a carico della Regione siciliana sarà determinato in misura pari all'ammontare degli emolumenti spettanti agli aiuti ed assistenti delle Università della Repubblica.

Art. 4.

L'Assessore per il bilancio affari economici e credito è autorizzato ad includere, con proprio decreto, la spesa relativa all'onere di cui alla presente legge, fra quelle aventi carattere obbligatorio. Per l'esercizio finanziario in corso sarà provveduto mediante prelevamento dal cap. 38 del bilancio della Regione.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 maggio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 31 maggio 1960, n. 19.

Ulteriore contributo per le finalità di cui alla legge 13 marzo 1959, n. 6.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 22 *del* 4 *giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge 13 marzo 1959, n. 6, viene portato da L. 32.000.000 a L. 38.000.000.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti dal cap. 38 del bilancio 1959-1960; per gli esercizi successivi si imputerà lo stanziamento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rubrica « Pubblica istruzione ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 maggio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 9 giugno 1960, n. 20.

Rettifica alla legge regionale 4 aprile 1960, n. 10, su « adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle scuole sussidiarie ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *dell'*11 *giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1960, n. 10, viene così emendato « Al maestro di scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quarti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1960-61.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 giugno 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 22 giugno 1960, n. 21.

Modifiche alla legge n. 13 del 9 aprile 1959.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 3 della legge 9 aprile 1959, n. 13, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo vengono ricoperti mediante concorso speciale per titoli, riservato al personale in servizio presso le scuole professionali regionali alla chiusura dell'anno scolastico 1958-59 ».

In base al predetto concorso, il personale sarà inquadrato con la qualifica attualmente rivestita anche se il titolo di studio posseduto dà accesso ad un posto superiore.

I concorsi che dovranno espletarsi entro il 15 settembre 1960, si svolgeranno secondo le norme che saranno determinate mediante regolamento esecutivo da emanarsi da parte del Governo regionale.

Entro la stessa data il Governo regionale è tenuto ad emanare anche il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 aprile 1959, n. 13.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'inquadramento degli istruttori pratici, si prescinde dal titolo di studio purchè si siano esplicate lodevolmente le mansioni del posto, per almeno un intero anno scolastico.

Per i capi tecnici, laddove manchino aspiranti muniti del titolo legale di studio, si prescinde dal titolo stesso purchè sia stato svolto lodevole servizio presso le scuole professionali regionali.

Ai concorsi per insegnanti di cultura generale, saranno ammessi gli aspiranti muniti di diploma magistrale o laurea in lettere.

Ai concorsi per insegnanti di merceologia saranno ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in chimica o farmacia.

Nella prima applicazione della presente legge per il posto di direttore tecnico delle scuole alberghiere si prescinde dal titolo di studio.

Art. 3.

Gli anni di servizio prestati nelle scuole professionali regionali, anche con mansioni diverse, saranno valutati ai fini preferenziali della graduatoria.

Art. 4.

Agli effetti dell'inquadramento definitivo, le graduatorie finali, di cui alla presente legge, avranno validità fino a quando i vincitori saranno assorbiti nei posti che si renderanno comunque disponibili.

Fino al loro assorbimento nei posti di organico i candidati compresi nelle suddette graduatorie saranno trattenuti in servizio.

Art. 5.

Le tabelle *A* e *B* alligate alla presente legge integrano e modificano, agli effetti rispettivamente della definizione degli organici e dello sviluppo di carriera del personale, le corrispondenti tabelle alligate alla legge 9 aprile 1959, n. 13.

Art. 6.

Al personale che sarà inquadrato in base ai predetti concorsi, il servizio prestato per incarico presso le scuole professionali regionali sarà riconosciuto utile ai fini del trattamento economico e di quiescenza, sempre che sia stato lodevole e risulti comprovato da atti della pubblica Amministrazione.

Indipendentemente dal riconoscimento di cui al comma precedente, sarà riconosciuto utile agli stessi effetti il servizio prestato per incarico presso le scuole di Stato nella misura prevista dalla legislazione nazionale.

Art. 7.

Al maggior onere di L. 16.200.000 di cui alla tabella *B* derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio utilizzando le disponibilità di cui al cap. 35 dell'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 giugno 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

TABELLA A

Organico delle scuole professionali regionali

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Alberghiera »

Preside, direttore amministrativo	n.	1
Direttore	»	1
Insegnanti di cultura generale	»	3
Capi-tecnici	»	3
Insegnante di lingua inglese	»	1
Insegnante di lingua francese	»	1
Insegnante di storia dell'arte	»	1

Insegnante di merceologia	n. 1
Insegnante di legislazione turistica	» 1
Istruttori pratici	» 8
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici » (D'Anna)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 4
Capi-tecnici	» 4
Istruttori pratici	» 11
Segretario	» 1
Bidelli	» 5

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Tipografi » (Renna)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 3
Istruttori pratici	» 8
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami » (Sanchez)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 7
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Elettricisti » (Sindel)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 6
Capi-tecnici	» 6
Istruttori pratici	» 16
Segretario	» 1
Applicato di segreteria	» 1
Bidelli	» 6

CARINI

Tipo agrario generico

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

CARINI

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

LERCARA FRIDDI

Tipo industriale con specializzazione « Mineraria »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 3
Istruttori pratici	» 8
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

PARTINICO

Tipo industriale con specializzazione « Chimici »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PIANA DEGLI ALBANESI

Tipo agrario con specializzazione « Viticoltura-Enologia »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PRIZZI

Tipo agrario generico

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TERMINI IMERESE

Tipo agrario generico

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TERMINI IMERESE

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TRAPANI

Tipo industriale con specializzazione « Conservieri »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TRAPANI

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 7
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

ALCAMO

Tipo industriale
con specializzazione « Meccanici - Falegnami - Elettricisti »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 6
Capi-tecnici	» 6

Istruttori pratici	n. 17
Segretario	» 1
Applicato di Segreteria	» 1
Bidelli	» 7

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Tipo industriale
con specializzazione « Meccanici - Falegnami - Elettricisti »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 5
Capi-tecnici	» 6
Istruttori pratici	» 15
Segretario	» 1
Bidelli	» 6

CASTELVETRANO

Tipo agrario generico

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

CASTELVETRANO

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

MARSALA

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

MARSALA STRASATTI

Tipo agrario con specializzazione « Viticoltura-Enologia »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

MARSALA TABACCARO

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

MAZARA DEL VALLO

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PANTELLERIA

Tipo agrario con specializzazione « Viticoltura-Enologia »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PARTANNA

Tipo agrario con specializzazione « Olivicoltura »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

POGGIOREALE

Tipo agrario generico

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

SALEMI

Tipo industriale
con specializzazione « Meccanici - Elettricisti - Falegnami »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 5
Capi-tecnici	» 16
Istruttori pratici	» 15
Segretario	» 1
Bidelli	» 6

CALTANISSETTA

Tipo industriale
con specializzazione « Meccanici - Falegnami - Tipografi »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 6
Capi-tecnici	» 6
Istruttori pratici	» 16
Segretario	» 1
Bidelli	» 6

SAN CATALDO

Tipo industriale con specializzazione « Edile »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

SOMMATINO

Tipo industriale con specializzazione « Mineraria »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 2

CATANIA (Caruso)

Tipo industriale con specializzazione « Tessile »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2

Istruttori pratici n. 5
Segretario » 1
Bidelli » 3

CATANIA (Scibilia)

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici-Fonditori »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 5
Segretario » 1
Bidelli » 3

ACIREALE

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami-Meccanici »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 4
Capi-tecnici » 4
Istruttori pratici » 10
Segretario » 1
Bidelli » 4

CALTAGIRONE

Tipo industriale con specializzazioni « Meccanici - Falegnami - Tipografi »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 5
Capi-tecnici » 6
Istruttori pratici » 15
Segretario » 1
Bidelli » 6

SCORDIA

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 3
Capi-tecnici » 3
Istruttori pratici » 8
Segretario » 1
Bidelli » 4

REGALBUTO

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 4
Capi-tecnici » 4
Istruttori pratici » 10
Segretario » 1
Bidelli » 4

MESSINA

Tipo industriale con specializzazione « Edile »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 6
Segretario » 1
Bidelli » 3

SANT'AGATA DI MILITELLO

Tipo agrario con specializzazione « Olivicoltura »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 6
Segretario » 1
Bidelli » 3

SAN FRATELLO

Tipo agrario generico

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 5
Segretario » 1
Bidelli » 3

TAORMINA

Tipo industriale con specializzazione « Alberghiera »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 3
Capi-tecnici » 2
Insegnante di lingua inglese » 1
Insegnante di lingua francese » 1
Istruttori pratici » 7
Segretario » 1
Bidelli » 3

MODICA

Tipo industriale con specializzazione « Elettricisti - Meccanici - Falegnami »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 8
Capi-tecnici » 8
Istruttori pratici » 22
Segretario » 1
Applicato di segreteria » 1
Bidelli » 8

MELILLI

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 1
Istruttori pratici » 4
Segretario » 1
Bidelli » 2

NOTO

Tipo agrario con specializzazione « Enologia »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 5
Segretario » 1
Bidelli » 3

BIVONA

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 5
Segretario » 1
Bidelli » 3

CATTOLICA ERACLEA

Tipo agrario generico

Direttore n. 1
Insegnanti di cultura generale » 2
Capi-tecnici » 2
Istruttori pratici » 5
Segretario » 1
Bidelli » 3

MENFI

Tipo agrario generico

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	2
Capi-tecnici	»	2
Istruttori pratici	»	5
Segretario	»	1
Bidelli	»	3

SCIACCA

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	2
Capi-tecnici	»	2
Istruttori pratici	»	5
Segretario	»	1
Bidelli	»	3

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Chimici »

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	2
Capi-tecnici	»	2
Istruttori pratici	»	6
Segretario	»	1
Bidelli	»	3

FLORIDIA

Tipo agrario generico

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	2
Capi-tecnici	»	2
Istruttori pratici	»	5
Segretario	»	1
Bidelli	»	3

MILAZZO

Tipo industriale con specializzazione « Conservieri »

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	2
Capi-tecnici	»	2
Istruttori pratici	»	5
Segretario	»	1
Bidelli	»	3

LO MAGRO

TABELLA *B*

Carriere del personale insegnante e non insegnante delle scuole professionali regionali

1) *Direttori*: ruolo *A*

iniziale	450
dopo 6 anni	500

2) *Insegnanti cultura gen. - Capi tecnici - Segretari*: ruolo *B*

iniziale	229
dopo 2 anni	271
dopo 8 anni	325
dopo 21 anni	402

3) *Applicati di segreteria*

iniziale	180
dopo 2 anni	202

4) *Istruttori pratici*: ruolo *C*

iniziale	202
dopo 2 anni	229
dopo 14 anni	271
dopo 26 anni	325

5) *Bidelli*: ruolo iniziale . . . 157

(*equiparati bidelli scuola di istruzione secondaria*)

dopo 2 anni	157
bidelli capi - dopo 8 anni	159

Il personale di ruolo di cui alla presente tabella ha diritto all'aumento del 2,50 per cento sullo stipendio per ogni biennio di lodevole servizio.

Analogo aumento spetta al personale non di ruolo, esclusi gli insegnanti di cultura generale.

Il personale direttivo, tecnico ed insegnante — di ruolo e non di ruolo — ha diritto alle indennità per analogo personale di ruolo in servizio presso le scuole di avviamento professionale dello Stato.

Ai Capi-tecnici ed agli Istruttori pratici, siano essi di ruolo o non di ruolo, compete una indennità di laboratorio nella misura di L. 7000 mensili.

Ai bidelli compete un assegno perequativo di L. 7500 mensili.

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 24 giugno 1960, n. 22.

Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, recante norme per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 26 del 28 giugno* 1960

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La facoltà, prevista nell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, di avvalersi di personale dell'Amministrazione centrale della Regione appartenente a ruoli diversi da quelli indicati nel secondo comma, n. 3, dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6, può essere esercitata sino al 31 dicembre 1960.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 19 maggio 1960.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 giugno 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI — LANZA

(6401)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151201) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 280